



SENT. N. 34/25

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE PIEMONTE

composta dai seguenti magistrati:

Marco PIERONI

Presidente

Luigi GILI

Consigliere

Giuseppe Maria MEZZAPESA

Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al nr. **24156** del Registro di Segreteria,

ad istanza della Procura Regionale della Corte dei conti per la Regione

Piemonte, nei confronti di:

A. S.r.l. (codice fiscale **omissis**), società inattiva, già con sede

in **omissis**, Via **omissis**, in persona del legale

rappresentante *pro-tempore*, P.L., rappresentata e difesa

dall'avv. Annunziata Speranza del Foro di Torino, ed elettivamente

domiciliata presso il suo studio in Torino, via Abate Antonio Vassalli Eandi n.

10, come da procura speciale in atti

(annunziasperanza@pec.ordineavvocatitorino.it);

P.L. (codice fiscale **omissis**), nato il **omissis**

omissis a Torino, e ivi residente in via **omissis**, in proprio, e

nella qualità di amministratore unico e legale rappresentante della A.

	S.r.l., rappresentato e difeso dall'avv. Annunziata Speranza del Foro di	
	Torino, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Torino, via Abate	
	Antonio Vassalli Eandi n. 10, come da procura speciale in atti	
	(<i>annunziatinasperanza@pec.ordineavvocatitorino.it</i>);	
	L.D. S.r.l. (codice fiscale omissis) con sede legale e operativa	
	in omissis , via omissis (domicilio digitale:	
	omissis @legalmail.it), nella persona dell'amministratrice unica e	
	rappresentante legale S.E., nata a omissis il omissis	
	(codice fiscale omissis), rappresentata e difesa dall'avv.	
	Annunziata Speranza del Foro di Torino, ed elettivamente domiciliata	
	presso il suo studio in Torino via Abate Antonio Vassalli Eandi n. 10, come	
	da procura speciale in atti	
	(<i>annunziatinasperanza@pec.ordineavvocatitorino.it</i>).	
	Uditi alla pubblica udienza del giorno 19 febbraio 2025, con l'assistenza del	
	Segretario Renzo Piasco, il Magistrato relatore Consigliere Giuseppe Maria	
	Mezzapesa, per il Pubblico Ministero il Vice Procuratore Generale	
	Consigliere Letizia Dainelli e l'Avvocato Velia Labate, delegata	
	dall'Avvocato Annunziata Speranza, in rappresentanza e difesa dei	
	convenuti, come da verbale.	
	Esaminati gli atti.	
	Ritenuto in	
	FATTO	
	1. Con l'atto introduttivo del presente giudizio la Procura contabile ha citato i	
	convenuti in epigrafe indicati, perché se ne accerti e dichiari la responsabilità	
	amministrativo contabile, condannandoli al risarcimento per l'importo	
	- pag. 2 di 23 -	

	complessivo di euro 70.683,28, in favore di FINPIEMONTE S.p.A. (di	
	seguito anche Finpiemonte), e per essa della Regione Piemonte.	
	2. La vicenda è venuta a conoscenza della Procura contabile a seguito della	
	trasmissione, con nota prot. STA/MM/20-10800 del 23 aprile 2020, da	
	Finpiemonte, in adempimento degli obblighi di cui agli art. 51 e ss. del	
	Codice di giustizia contabile, di un dettagliato prospetto di 606 posizioni	
	debitorie riguardanti 568 soggetti, per un totale di 31,6 milioni di euro di	
	mancate restituzioni di finanziamenti erogati.	
	3. Dall’istruttoria che ne è seguita è emerso quanto segue.	
	3.1. La società A. S.r.l., costituita il 18 novembre 2008 per lo	
	svolgimento di attività di supermercato, discount ed altro, presentava	
	domanda di agevolazione in data 29 marzo 2010 secondo le modalità previste	
	dal bando “ <i>Programma degli interventi per l'accesso al credito delle piccole</i>	
	<i>imprese commerciali (L.R. 28/99 art. 18 comma 1 lett. b) - L.R. 21/97 - L.R.</i>	
	<i>24/99), approvato con D.D.G.R. n. 52 – 3605 del 23.7.2001, n. 34 – 4040 del</i>	
	<i>1.10.2001, 42-10802 del 27.10.2003 e s.m.i.</i> ”, ai fini della ristrutturazione,	
	della realizzazione degli impianti e dell’acquisto di nuove attrezzature legata	
	all’acquisizione, in corso di stipula, del negozio – supermercato LD, sito in	
	Settimo Torinese, Via Schiaparelli, 29, gestito dal 2009 e fino ad allora dalla	
	stessa società con un contratto di affitto di azienda .	
	3.2. In data 19 novembre 2010, Finpiemonte S.p.A., recepito il parere	
	favorevole del Comitato Tecnico, concedeva alla società A. S.r.l. un	
	finanziamento pari a euro 120.000,00, dei quali euro 72.000,00 con fondi	
	regionali, per la realizzazione degli investimenti programmati dalla società e,	
	in data 29 dicembre 2010, procedeva all'erogazione in favore della stessa	
	- pag. 3 di 23 -	

società beneficiaria dell'importo di euro 72.000,00.

3.3. In data 23 maggio 2011, la A. S.r.l. trasmetteva a Finpiemonte la “Scheda di Monitoraggio dei risultati conseguiti”, quella dell’“Incremento occupazionale” il “Rendiconto dei costi sostenuti”, dichiarando che le spese per la realizzazione dell’investimento finanziato ammontavano a euro 120.401,13 come si sarebbe evinto da un elenco di complessive 11 fatture. Come emergerà dalle successive indagini, trattavasi, in ogni caso, di fatture emesse da C. S.r.l. e F. S.r.l., società diverse da quelle indicate nei preventivi allegati alla domanda di finanziamento della società N. S. S.a.s e A. S.p.A. Inoltre, la Polizia Economico-Finanziaria Torino, delegata dalla Procura a svolgere accertamenti istruttori, non ha potuto né visionare, né acquisire le fatture di cui trattasi, ma solo il mastrino fornitori della società A. S.r.l. Sempre nel 2011, la Finpiemonte accertava sia il mancato pagamento delle rate del finanziamento erogato, sia che la società beneficiaria, A. S.r.l., in data 14 ottobre 2010, aveva cessato l’attività. La Banca Popolare di Novara di Settimo Torinese, con comunicazione del 22 ottobre 2012, comunicava di non avviare azioni giudiziarie per il recupero del credito per infruttuosità/antieconomicità delle stesse. Finpiemonte, nel gennaio 2017, avviava il procedimento di revoca del finanziamento conclusosi con il preannunciato provvedimento a marzo 2017, mentre in data 23 aprile 2020 provvedeva ad informare della vicenda la competente Procura della Corte dei conti e costituiva in mora il debitore. Con successiva nota del 24 novembre 2023, Finpiemonte S.p.A. precisava che, a seguito di un accordo transattivo siglato, in data 29 maggio 2023, tra

	Finpiemonte e l’Istituto bancario, il credito nei confronti di A. S.r.l.	
	ammontava a complessivi euro 70.683,28.	
	4. La competente Procura della Corte dei conti, espletata l’attività di indagine,	
	emetteva invito a dedurre, in data 4 marzo 2024, nei confronti degli odierni	
	convenuti, ovvero della A. S.r.l., di P.L. e della società	
	L.D. S.r.l., nella persona dell’amministratrice unica e rappresentante	
	legale S.E., ritenendo che per quest’ultima società	
	P.L. avesse effettivamente utilizzato il finanziamento.	
	In data 18 aprile 2024, la difesa trasmetteva, con separati atti, le deduzioni	
	nell’interesse del sig. P.L. e della sig.ra S.E.,	
	che non chiedevano l’audizione personale.	
	5. La Procura contabile, al termine dell’attività istruttoria, ritenendo	
	sussistenti le motivazioni poste a fondamento dell’invito a dedurre, procedeva	
	con la citazione in giudizio degli odierni convenuti, per i motivi in punto di	
	diritto contenuti nell’atto di citazione e di seguito sinteticamente riportati.	
	5.1. In primo luogo, pacifico sarebbe il rapporto di servizio che unisce il	
	soggetto privato che ha percepito il finanziamento pubblico in oggetto all’ente	
	concedente, in termini di vera e propria relazione funzionale, con estensione,	
	sulla base della consolidata giurisprudenza in materia, anche alle persone	
	fisiche che avrebbero diretto o rappresentato o amministrato quelle giuridiche	
	beneficiarie dei finanziamenti pubblici.	
	5.2. Risulterebbe poi assodata nella ricostruzione offerta nell’atto di citazione,	
	ai sensi della consolidata giurisprudenza della Corte di giustizia UE in materia	
	di erogazione di fondi comunitari, l’antigiuridicità della condotta tenuta dai	
	convenuti.	
	- pag. 5 di 23 -	

	In particolare, la A. S.r.l. non avrebbe mantenuto la qualifica di	
	"impresa commerciale" e avrebbe cessato l'attività prima di completare la	
	realizzazione delle attività finanziate, vanificando in tal guisa le finalità	
	pubbliche assunte come proprie. In ogni caso, ulteriore ed autonoma condotta	
	antigiuridica sarebbe rappresentata dalla successiva omessa restituzione delle	
	predette somme.	
	Infine, nella propria ricostruzione, la Procura ritiene anche che P.	
	L. avrebbe utilizzato il finanziamento prima per la gestione dell'impresa	
	individuale "L.D. DI P.L.", che risulta avere iniziato	
	l'attività in data 27 gennaio 2011, e poi per la società L.D. s.r.l.,	
	società riconducibile ai componenti familiari presso la quale lo stesso presta	
	attività di lavoro dipendente.	
	In particolare, a sostegno di quest'ultima tesi, la Procura evidenzia i seguenti	
	elementi fattuali: la brevità del tempo intercorso tra la presentazione della	
	domanda di agevolazione (29 marzo 2010) e la data nella quale la società	
	risulta avere cessato l'attività (14 ottobre 2010); l'incongruenza delle fatture	
	presentate dal sig. P.L. a Finpiemonte S.p.A. ai fini	
	dell'erogazione del finanziamento (la discrasia fra le ditte intestatarie dei	
	preventivi depositati con la domanda di finanziamento e quelli intestatari della	
	richiamate fatture, e in particolare una fattura da F. S.r.l riportante una	
	data anteriore alla domanda stessa di finanziamento); il fatto che l'attività	
	dell'impresa A. S.r.l. sia stata gestita in affitto e non acquistata, come	
	dichiarato nella domanda di finanziamento.	
	Inoltre, avuto riguardo ai diversi passaggi aventi ad oggetto il ramo d'azienda	
	commerciale sita nel Comune di omissis , via omissis n.	
	- pag. 6 di 23 -	

29, esercente l'attività di supermercato/discount, la Procura sottolinea che, diversamente da quanto asserito nelle deduzioni istruttorie, sarebbe chiaro che il proprietario dello stesso fosse la stessa società F. S.r.l. e che la causa della risoluzione anticipata del contratto d'affitto sarebbe da imputare agli inadempimenti contrattuali della A. S.r.l.

Ma soprattutto, contestando quanto affermato dalla difesa degli odierni convenuti nelle deduzioni istruttorie, nell'atto di citazione si sostiene che dagli elementi fattuali della vicenda emergerebbero profili di palese illogica contraddittorietà: non sarebbe plausibile che la società A. S.r.l. abbia sostenuto elevati costi per la ristrutturazione e il rinnovamento dei beni strumentali in costanza di un contratto di affitto di ramo aziendale e, per di più, che il fornitore dei beni e servizi sia la stessa F. S.r.l. con sede legale in Torino, via Stampatori, n. 6, come indicato nel mastrino fornitori della A. S.r.l.; in ogni caso, secondo la Procura, nessuna contezza sarebbe stata data dal sig. P.L. sulla destinazione dei beni asseritamente acquistati, di cui al rendiconto presentato a Finpiemonte S.p.A., a seguito della cessazione dell'attività della A. S.r.l.; infine, l'omessa comunicazione da parte del P.a Finpiemonte S.p.A. della cessazione dell'attività finanziata, con il subentro della stessa F. S.r.l. alla A. S.r.l. e le dichiarazioni rese, nel 2011, a Finpiemonte S.p.A., in sede di rendicontazione, costituirebbero indici sintomatici di una condotta volta a celare il mancato rispetto degli obblighi che la società, nella persona del suo amministratore unico, aveva assunto all'atto della richiesta di agevolazione.

5.3. Il nesso di causalità sarebbe ravvisabile, secondo il requirente, tra la

condotta antiggiuridica sopra illustrata e il danno erariale arrecato con la fruizione indebita del finanziamento.

5.4. L'importo complessivo del danno contestato sarebbe pari ad euro 70.683,28, con l'espressa avvertenza della Procura che potrebbe subire variazioni e che comunque lo stesso dovrebbe essere incrementato avendo riguardo alla rivalutazione, agli interessi e alle spese di giudizio.

5.5. L'elemento soggettivo sarebbe per la Procura contabile il dolo. Dai fatti suesposti e, in particolare, dalla sequenza temporale degli stessi emergerebbero a suo dire plurimi elementi per ritenere che il sig.

P.L. avrebbe tenuto una condotta dolosa non solo nell'aver

indebitamente fruito del finanziamento agevolato per le motivazioni di cui al provvedimento di revoca, ma anche per avere utilizzato il finanziamento prima per la gestione dell'impresa individuale "L.D. DI P.

L." e poi per la società L.D. S.r.l.

6. Si sono costituiti i convenuti depositando memorie.

6.1. In via preliminare eccepiscono l'inammissibilità dell'atto di citazione, in ragione della presunta violazione dell'art. 86, comma 1, e dell'art. 67, commi 5 e 6, c.g.c., ovvero in ragione del supposto deposito dell'atto di citazione oltre i 120 giorni stabiliti.

6.2. I convenuti eccepiscono anche la prescrizione, ancorandone il decorso al 29 dicembre 2010 (data di erogazione del finanziamento), ovvero all'inizio del 2011 (periodo in cui Finpiemonte sarebbe venuta a conoscenza del mancato pagamento delle rate di rientro del finanziamento e della cessazione dell'attività). In entrambi i casi, la difesa richiama la disciplina di cui all'art. 66 c.g.c., ai sensi del quale il termine quinquennale di prescrizione può essere

	interrotto per una sola volta e, a seguito dell'interruzione, al tempo residuo per	
	raggiungere l'ordinario termine di prescrizione quinquennale si aggiunge un	
	periodo massimo di due anni.	
	Sul punto la Procura invece, già nella citazione, richiama l'orientamento della	
	giurisprudenza contabile secondo il quale sarebbe corretto ancorare l'esordio	
	del termine prescrizionale alla data della revoca del finanziamento.	
	6.3. Nel merito, la difesa sostiene che vi sarebbe assenza della prova della	
	distrazione del denaro pubblico, essendo stato ultimato il programma	
	d'investimento e liquidati i fornitori le cui fatture risulterebbero regolarmente	
	registrate.	
	Inoltre, non vi sarebbe prova dell'utilizzo del finanziamento o di parte di	
	questo per la costituzione e per l'attività della L.D. di P.	
	L. e tanto meno per l'acquisto di questa ditta da parte della L.D.	
	s.r.l.	
	In ogni caso non sarebbe stato provato il dolo o la colpa grave, considerato	
	che si sarebbe anche iniziato a pagare le rate.	
	6.4. La difesa dei convenuti chiede, pertanto, ferme le eccezioni preliminari,	
	di rigettare integralmente la domanda e in via subordinata di determinare la	
	colpa nella misura del 25 per cento o in quella ritenuta di giustizia riducendo	
	comunque l'importo addebitato.	
	7. All'udienza, dopo la relazione del Magistrato relatore, il Pubblico	
	Ministero ha ribadito le argomentazioni contenute nell'atto di citazione.	
	Si oppone alle eccezioni formulate dalla difesa dei convenuti.	
	Per quanto riguarda l'eccezione di inammissibilità dell'atto di citazione rileva	
	che il medesimo è stato depositato nei termini.	
	- pag. 9 di 23 -	

	Per quanto riguarda l’eccezione di prescrizione sottolinea che il <i>dies a quo</i>	
	deve essere fatto decorrere, secondo la giurisprudenza, dal provvedimento	
	formale di revoca del finanziamento.	
	Nel merito, la Procura sottolinea che la condotta da parte dei convenuti	
	sarebbe connotata dal dolo volto alla indebita percezione di contributi	
	pubblici. Rileva che il mero elenco di fatture non dà la prova che i beni	
	oggetto delle medesime siano stati utilizzati per il fine dell’azienda, bensì che	
	siano stati utilizzati per la costituzione di altre società. Conferma le	
	conclusioni già rassegnate.	
	La difesa richiama la memoria di costituzione e le motivazioni addotte. Insiste	
	nelle eccezioni ivi formulate. Rileva che, come la documentazione contabile	
	allegata proverebbe, non vi sarebbe stata distrazione dei contributi. Richiama	
	le conclusioni.	
	Il Presidente del Collegio e il Giudice Relatore chiedono alla Procura di	
	chiarire meglio il tema della prescrizione, alla luce della difesa svolta nell’atto	
	di costituzione che ritiene applicabile il nuovo codice di giustizia contabile. In	
	merito, il Pubblico Ministero ribadisce che la fattispecie oggetto del presente	
	giudizio non si discosta, riguardo all’inquadramento temporale, dai numerosi	
	giudizi già esaminati da questa Sezione giurisdizionale ritenendo che il <i>dies a</i>	
	<i>quo</i> della prescrizione ricorra dal provvedimento di revoca del contributo da	
	parte dell’amministrazione. Sottolinea che dalla data di revoca del contributo	
	vi sarebbe stato un atto di messa in mora interruttivo del termine di	
	prescrizione.	
	Tutto ciò premesso, la causa è stata trattenuta in decisione.	
	Considerato in	
	- pag. 10 di 23 -	

DIRITTO

1. Preliminarmente il Collegio respinge l'eccezione di inammissibilità dell'atto di citazione per la presunta violazione dell'art. 86, comma 1, e dell'art. 67, commi 5 e 6, c.g.c., ovvero in ragione del supposto deposito dell'atto di citazione oltre i 120 giorni stabiliti.

1.1. Ai sensi dell'art. 86, comma 1, c.g.c. *“Il pubblico ministero, salvo proroga disposta ai sensi dell'articolo 68, deposita nella segreteria della sezione giurisdizionale territorialmente competente l'atto di citazione in giudizio entro i termini di cui all'articolo 67, commi 5 e 6”*; il suddetto art. 67, al comma 5 dispone che *“Il procuratore regionale deposita l'atto di citazione in giudizio, a pena di inammissibilità dello stesso, entro centoventi giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle deduzioni da parte del presunto responsabile del danno”*. Si rammenta che, ai sensi del comma 1 dello stesso art. 67 c.g.c., *“Prima di emettere l'atto di citazione in giudizio, il pubblico ministero notifica al presunto responsabile un atto di invito a dedurre, nel quale sono esplicitati gli elementi essenziali del fatto, di ciascuna condotta contestata e del suo contributo causale alla realizzazione del danno contestato, fissando un termine non inferiore a quarantacinque giorni, che decorre dal perfezionamento dell'ultima notificazione dell'invito, entro il quale il presunto responsabile può esaminare tutte le fonti di prova indicate a base della contestazione formulata e depositare le proprie deduzioni ed eventuali documenti”*.

Nel caso di specie, l'invito a dedurre precisava che la facoltà di depositare deduzioni andava esercitata nel termine di giorni 45 (quarantacinque) dalla notifica dello stesso atto.

1.2.	Secondo la difesa, la contestazione preliminare di responsabilità ed invito a fornire deduzioni sarebbe stata notificata al convenuto in data 4 marzo 2024 e pertanto il termine per la presentazione delle deduzioni sarebbe scaduto il successivo 18 aprile. L’atto di citazione, a suo dire, risulterebbe quindi depositato oltre i 120 giorni stabiliti dal predetto art. 67, ovvero il 27 settembre 2024.	
1.3.	Sul punto, il Collegio è dell’avviso che la difesa pervenga alle suddette conclusioni ancorando erroneamente il decorso del termine per la presentazione delle deduzioni, da cui decorre a sua volta il termine per il deposito dell'atto di citazione in giudizio, dalla data della sottoscrizione dell’invito a dedurre (ovvero il 4 marzo 2024), e non, come previsto (cfr. art. 67, comma 1 c.g.c.), dalla notificazione del medesimo (notifica a mezzo PEC in data 7 marzo 2024 per L.D. S.r.l.; notifica perfezionata ex art. 140 c.p.c. il 18/19 marzo 2024 per gli altri due convenuti). Pertanto, considerati i termini previsti dalle norme sopra richiamati, nonché la sospensione feriale, l’atto di citazione deve intendersi tempestivamente depositato.	
2.	Il Collegio ritiene che anche l’eccezione di prescrizione non meriti accoglimento.	
2.1.	La difesa sostiene che la decorrenza del termine prescrizionale debba ancorarsi alla data di erogazione del finanziamento, dunque al 29 dicembre 2010, o al massimo al momento in cui Finpiemonte sarebbe venuta a conoscenza del mancato pagamento delle rate di rientro del finanziamento e della cessazione dell’attività, ossia all’inizio del 2011. Con riferimento a entrambi i casi, richiama la disciplina di cui all’art. 66	
	- pag. 12 di 23 -	

c.g.c., ai sensi del quale il termine quinquennale di prescrizione può essere interrotto per una sola volta, a seguito della quale, al tempo residuo per raggiungere l'ordinario termine di prescrizione quinquennale può aggiungersi un periodo massimo di due anni.

Sostiene, pertanto, la prescrizione dell'azione di cui al presente giudizio per ognuno dei convenuti.

2.2. Il Collegio, al riguardo, ritiene invece di dover accogliere la tesi sostenuta dalla Procura nell'atto di citazione in risposta alle deduzioni rese dagli odierni convenuti e ribadita in pubblica udienza, in base alla quale è corretto ancorare l'esordio del termine prescrizionale alla data della revoca del finanziamento.

Tanto, in ossequio al pacifico orientamento della giurisprudenza contabile secondo il quale è in detto momento che *“si cristallizza giuridicamente l'esistenza del danno: prima di tale momento, infatti, il danno è solo potenziale, non potendo l'Amministrazione verificare l'inerenza della spesa ed, inoltre, permanendo, in capo al percettore del finanziamento, un titolo giuridico legittimante anche il trattenimento delle risorse erogategli. Al contrario, solo con la revoca del finanziamento, il percettore non ha più alcun titolo per il godimento del contributo pubblico e il danno può ritenersi effettivo”* (ex multis Sez. Piemonte n. 227/22).

2.3. Infine, questo Collegio ritiene di dover ulteriormente precisare sul punto che, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa, non trovano applicazione al caso di specie le previsioni di cui all'art. 66 c.g.c. sopra richiamate, in applicazione dell'art. 2, comma 2, dell'allegato n. 3 al codice della giustizia contabile, ai sensi del quale *“le disposizioni di cui all'articolo 66 del codice si applicano ai fatti commessi e alle omissioni avvenute a decorrere dalla data*

di entrata in vigore del codice, qualunque sia l'esercizio di riferimento”.

Pertanto, deve ritenersi non verificata la prescrizione, tenuto conto della decorrenza del termine dalla data della revoca avvenuta il 17 marzo 2017, nonché degli atti interruttivi successivamente intercorsi, ovvero la costituzione in mora del 7 gennaio 2021 (notificata il 1° febbraio 2022) e l’invito a dedurre del 4 marzo 2024 (notificato a mezzo PEC in data 7 marzo 2024 per L.D. S.r.l.; notificato ex art. 140 c.p.c. il 18/19 marzo 2024 per gli altri due convenuti).

3. Il Collegio, valutando di poter decidere la causa nel merito, senza necessità di acquisire ulteriori elementi istruttori, ritiene che la domanda debba essere accolta nei confronti della A. S.r.l. e di P.L., per le ragioni di seguito esposte.

3.1. In primo luogo, è pacifica la sussistenza del rapporto di servizio in capo ai privati percettori di contributi pubblici, indipendentemente dal titolo in base al quale la gestione del pubblico denaro sia stata svolta (cfr., *ex plurimis*, Cass., ord. n.4511/2006; Cass., S.U., ord. n.5019/2010; Cass., S.U., ord. n.111/2020; C. conti, sez. giur. Lombardia, sent. n.1316/2000).

Come ricordato recentemente da questa Sezione, *“il privato percettore di siffatti contributi è, infatti, compartecipe diretto e fattivo delle attività istituzionali pubbliche, sulla base del principio della c.d. funzionalizzazione pubblica dell’attività di gestione dei medesimi; conseguentemente, sussistendo in tal senso un rapporto di servizio con la pubblica amministrazione, egli può e deve essere chiamato a rispondere dinanzi a questa Corte per il danno ingiusto inferto al patrimonio dell’ente pubblico erogante (cfr. Cass., S.U., n.1774/2013; ex multis, Corte dei conti, Sez. I app.,*

n.20/2011 e n.256/2011)” (cfr. Sezione giurisdizionale Piemonte, n. 56/2023, richiamata in sentenza n. 97/2023).

Rispetto alla fattispecie all’esame occorre poi ricordare come, in materia di finanziamenti pubblici, anche comunitari, sia consolidato, nella giurisprudenza contabile, il principio secondo cui la responsabilità amministrativa si estende anche alle persone fisiche che abbiano diretto o rappresentato o amministrato quelle giuridiche beneficiarie dei finanziamenti pubblici, comunque incidendo sulla mancata realizzazione del programma imposto dalla pubblica amministrazione, ovvero sullo “sviamento” delle risorse pubbliche quale effetto della propria condotta.

In altri termini, l’instaurazione del rapporto di servizio è correlata non solo alla riferibilità all’impresa, quale soggetto beneficiario del finanziamento, ma anche a coloro che, in nome e per conto di essa, disponendo della somma erogata in modo diverso da quello preventivato o ponendo in essere i presupposti per la sua illegittima percezione, abbiano provocato la frustrazione dello scopo direttamente perseguito dall’Amministrazione. Ne consegue che ne risponde non solo il soggetto cui il finanziamento sia stato erogato, ma anche coloro che abbiano violato la disciplina del relativo programma (Cass. Ord., 3 marzo 2010, n. 5019), distogliendo le risorse percepite dalle finalità cui erano preordinate (Cass., S.U., n. 23897/2015).

Nel caso di specie, appare dunque evidente l’instaurazione di un rapporto di servizio nei termini appena indicati con riguardo ai convenuti A. S.r.l., beneficiaria del finanziamento e di P.L., amministratore unico e rappresentante legale della suddetta società.

3.2. Passando alla disamina della condotta, dalla complessiva lettura della

	documentazione in atti, nel dettaglio riportata in narrativa, e in coerenza con	
	la giurisprudenza comunitaria in materia, alla quale la magistratura contabile	
	nelle proprie pronunce ha dato continuità (cfr. Corte dei conti, Sezione II di	
	appello, sentt. n.203/2019 e n.518/2019), risulta evidente un quadro	
	normativo e fattuale dal quale emerge lo svolgimento di condotte dolose che	
	hanno integrato gravi irregolarità, nonché il mancato perseguimento delle	
	finalità del finanziamento, se non un vero e proprio sviato impiego di	
	quest’ultimo.	
	In particolare, il convenuto P.L., in proprio e nella qualità di	
	amministratore unico e legale rappresentante della società, da un lato ben	
	conosceva gli obblighi e i vincoli da rispettare per la conservazione del	
	finanziamento, dall’altro con la sua condotta ha vanificato le finalità	
	pubbliche assunte come proprie.	
	In particolare, sono state violate le chiare disposizioni del bando che	
	prevedevano la revoca del beneficio laddove il soggetto beneficiario non	
	avesse mantenuto la qualifica di "impresa commerciale", come definita ai	
	punti 1 e 2 del programma, ovvero non avesse perpetrato l'attività e assicurato	
	la destinazione delle opere e/o dei beni ammessi, almeno fino alla conclusione	
	del programma finanziato. Inoltre, appare violata anche la previsione del	
	bando ai sensi della quale, nel caso di revoca dell'agevolazione, il soggetto	
	beneficiario avrebbe dovuto provvedere all'estinzione del debito residuo,	
	versando il relativo importo maggiorato di un tasso di interesse pari al tasso	
	ufficiale di sconto vigente alla data dell'erogazione.	
	In sintesi, con le suddette violazioni, l’impresa non ha assicurato il	
	soddisfacimento delle finalità pubblicistiche perseguite e per le quali il	
	- pag. 16 di 23 -	

contributo era stato erogato, con ciò frustrando le finalità che

l'amministrazione pubblica si prefiggeva di raggiungere con il finanziamento.

Trattasi degli elementi in ragione dei quali Finpiemonte S.p.A. ha proceduto alla revoca dei finanziamenti, poi non interamente restituiti (cfr. Sez. II App. n. 195/2023).

Del resto, lo “sviamento” delle risorse pubbliche può ben concretizzarsi in un'indebita fruizione, come avvenuto nel caso di specie, ove l'impresa è stata destinataria del finanziamento in esame, poi revocato da Finpiemonte per le ragioni espresse nel relativo provvedimento e nel dettaglio riportate in narrativa.

Sul punto, vale quanto ricordato dalla Procura nell'atto introduttivo di questo giudizio: la giurisprudenza della Corte di giustizia CE, a proposito dei fondi comunitari, stabilendo un principio generale in materia di concessione di finanziamenti pubblici, ha precisato che *“il sistema di sovvenzioni messo a punto dalla normativa comunitaria si basa in particolare sull'adempimento da parte del beneficiario di una serie di obblighi che gli danno diritto a ricevere il contributo finanziario previsto. Se il beneficiario non adempie tutti i suoi obblighi, [...] risulta che la Commissione può riconsiderare la portata dei suoi obblighi”* e che *“il principio della tutela del legittimo affidamento non può essere invocato da un beneficiario che abbia commesso una violazione manifesta della normativa vigente”* (cfr. Corte di giustizia CE, Terza Sezione, 13 marzo 2008, causa Vereniging Nationaal Overlegorgaan Sociale Werkvoorziening -C-383/06). E, ancora, *“costituisce irregolarità qualsiasi violazione di una disposizione del diritto dell'Unione derivante da un'azione o un'omissione di un operatore economico che abbia o possa avere*

come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale dell'Unione o ai bilanci da questa gestiti, attraverso la diminuzione o la soppressione di entrate provenienti da risorse proprie percepite direttamente per conto dell'Unione, ovvero una spesa indebita” (cfr. Corte di giustizia CE, Quarta Sezione, 21 dicembre 2011, causa Chambre de commerce et d'industries de l'Indre C465/10).

3.3. Per quanto ampiamente esposto, emerge con evidenza il nesso di causalità, rispetto al danno erariale contestato, della condotta antigiuridica del convenuto P.L., in proprio e nella qualità di amministratore unico e legale rappresentante della società che, non rispettando le disposizioni previste dal bando, ha determinato il danno erariale sopra delineato, non procedendo alla integrale restituzione del contributo percepito.

3.4. Quanto all'elemento soggettivo, in primo luogo va ricordato, come più volte ritenuto da questa Sezione, che la richiesta di un finanziamento a valere su risorse della fiscalità generale impone ai richiedenti non soltanto una condotta connotata da prudenza e corretta valutazione nella fase di richiesta del contributo/finanziamento, trattandosi di risorse pubbliche a finalità predeterminate e vincolate, ma anche un comportamento di coerente e rigoroso rispetto delle modalità di richiesta, di fruizione, nonché di rendicontazione. Ciò, anche in relazione alla stretta connessione tra il ruolo di titolare ovvero responsabile di un'impresa e il beneficio rappresentato dal finanziamento, rispetto al quale il medesimo è implicitamente garante del buon fine del programma di matrice pubblicistica ad esso sotteso che, in definitiva, si iscrive nel generale principio costituzionale del buon andamento (cfr. questa Sezione, sentt. n.227/2022, n.56/2023 e n.97/2023).

	Tanto premesso, nel caso all’esame, a giudizio di questo Collegio,	
	l’antigiuridicità della condotta causativa del danno contestato, così come	
	accertata, appare chiaramente compatibile con una qualificazione dolosa della	
	stessa.	
	In particolare, risulta confermata la connotazione in termini di intenzionalità	
	della condotta, quantomeno sotto il profilo del dolo contrattuale (cfr., da	
	ultimo, di questa Sezione, sentt. n.56/2023 e n.97/2023), riconducibile a un	
	inadempimento volontario ovvero cosciente dell’obbligazione contrattuale.	
	Tanto, peraltro, senza che sia necessario accertare, in capo al responsabile, il	
	requisito della piena consapevolezza del danno e delle conseguenze	
	pregiudizievoli per l’Erario (cfr. Corte dei conti, Sez. giur. Sardegna, sent.	
	n.128/2015).	
	Nella specie, peraltro, risulta chiaramente come la condotta del convenuto si	
	sia contraddistinta, non solo per la cosciente violazione delle disposizioni	
	previste dal bando, ma anche, per tutto quanto sopra illustrato, anche per il	
	consapevole sviamento delle risorse pubbliche ricevute.	
	3.5. In ordine alla quantificazione del danno, lo stesso risulta essere pari al	
	finanziamento mai restituito, per complessivi euro 70.683,28 (di cui euro	
	66.328,60 per capitale, ed euro 4.354,68 per oneri di agevolazione), come da	
	ultimo attestato da Finpiemonte S.p.A., con nota del 24 novembre 2023.	
	4. Il Collegio ritiene che non sussistano, invece, i presupposti per una	
	condanna nei confronti della società L.D. S.r.l., anche convenuta.	
	4.1. Come ampiamente riportato in narrativa, secondo la ricostruzione della	
	Procura, P.L. avrebbe tenuto una condotta connotata da dolo	
	non solo nell’aver indebitamente fruito del finanziamento agevolato per le	
	- pag. 19 di 23 -	

	motivazioni di cui al provvedimento di revoca di Finpiemonte, ma anche per	
	avere utilizzato il finanziamento prima per la gestione dell’impresa	
	individuale “L.D. DI P.L.”, che risulta avere iniziato	
	l’attività in data 27 gennaio 2011, e poi per la società L.D. S.r.l.,	
	società riconducibile ai componenti familiari presso la quale lo stesso presta	
	attualmente attività di lavoro dipendente.	
	4.2. Secondo il Collegio, questa tesi non risulta supportata da una sufficiente	
	evidenza probatoria. In altri termini, le circostanze addotte (fra le altre, gli	
	elevati costi per la ristrutturazione e il rinnovamento dei beni strumentali	
	sostenuti dalla A. S.r.l. in costanza di un contratto di affitto di ramo	
	aziendale, ovvero la mancata evidenza sulla destinazione dei beni	
	asseritamente acquistati, di cui al rendiconto presentato a Finpiemonte S.p.A.,	
	a seguito della cessazione dell’attività della stessa società), se, per quanto	
	sopra riportato, potrebbero apparire illogiche o contraddittorie, comunque non	
	costituiscono, di per sé, indici sintomatici sufficienti a dimostrare in maniera	
	univoca l’utilizzo del finanziamento per la gestione della società L.D.	
	S.r.l. odierna convenuta.	
	In ogni caso, non sembra al Collegio che siano state svolte argomentazioni	
	idonee a dimostrare la legittimazione passiva di quest’ultima società, in	
	maniera coerente ai principi sanciti dalla giurisprudenza sopra richiamata che	
	riconosce la sussistenza del rapporto di servizio in capo ai privati percettori di	
	contributi pubblici (cfr. 3.1.). Se, infatti, nella richiamata ricostruzione	
	giurisprudenziale si prescinde dal titolo in base al quale la gestione del	
	pubblico denaro sia stata svolta, appare comunque necessario che il privato	
	percettore di siffatti contributi diventi compartecipe diretto e fattivo delle	
	- pag. 20 di 23 -	

	attività istituzionali pubbliche, “sulla base del principio della c.d.	
	<i>funzionalizzazione pubblica dell’attività di gestione dei medesimi”</i> (cfr.	
	Sezione giurisdizionale Piemonte, n.56/2023, richiamata in sentenza	
	n.97/2023). In altri termini, nel caso di specie, manca l’accertamento di quegli	
	elementi che avrebbero consentito di ritenere dimostrato il rapporto di	
	servizio con la pubblica amministrazione della società L.D. S.r.l.	
	5. In conclusione, risulta accertata l’antigiuridicità della condotta dolosa	
	causativa del danno contestato, per complessivi euro 70.683,28, a carico dei	
	solì convenuti A. S.r.l. e P.L.	
	L’importo di danno è da ritenersi attuale, ferma restando la necessità di tenere	
	conto di un’eventuale refusione in sede di esecuzione.	
	6. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in	
	dispositivo in favore dell’Erario dello Stato, ai sensi dell’art. 31, comma 1,	
	c.g.c. e a carico dei convenuti condannati.	
	Stante, invece, la assoluzione della L.D. S.r.l., nella persona	
	dell’amministratrice unica e rappresentante legale S.E., ai	
	sensi dell’art. 31, comma 2, c.g.c., va disposta la liquidazione degli onorari e	
	diritti di difesa a carico di Finpiemonte S.p.A. e, per essa, della Regione	
	Piemonte, a favore di quest’ultimo. A tal proposito il Collegio ritiene che	
	dette competenze possano essere liquidate nell’importo complessivo di	
	2.000,00 (duemila/00) euro, per tutta l’attività difensiva.	
	P.Q.M.	
	la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Piemonte, in	
	composizione collegiale, definitivamente pronunciando:	
	- rigetta l’eccezione di inammissibilità dell’atto di citazione;	
	- pag. 21 di 23 -	

	Giuseppe Maria MEZZAPESA	Marco PIERONI
	<i>F.to digitalmente</i>	<i>F.to digitalmente</i>
	Depositata in Segreteria il 08/04/2025	
	Il Direttore della Segreteria	
	Caterina SCRUGLI	
	<i>F.to digitalmente</i>	
	Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali"	
	DISPONE	
	che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi delle persone fisiche indicate in sentenza.	
	Torino, data della firma digitale	
	Il Presidente	
	Marco PIERONI	
	<i>F.to digitalmente</i>	
	Su disposizione del Presidente, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone fisiche indicate in sentenza.	
	Torino, 08/04/2025	
	Il Direttore della Segreteria	
	Caterina SCRUGLI	
	<i>F.to digitalmente</i>	
	- pag. 23 di 23 -	